

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO

ART. 1 – DEFINIZIONI

1.1. Ai fini dell'interpretazione delle presenti "Condizioni generali per la fornitura del servizio idrico" (nel seguito, per brevità, **Condizioni generali**) si applicano le seguenti definizioni, parte integrante del documento:

Fornitore: è la società AmAmbiente S.p.A. (o impresa dalla stessa avente titolo) che gestisce i servizi pubblici di acquedotto e fognatura, garantendo la distribuzione di acqua potabile, a mezzo della rete acquedottistica, nonché l'allontanamento delle acque reflue e meteoriche, tramite reti fognarie, a tutti gli Utenti allacciati.

Utente: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, ente o associazione, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento dell'unità immobiliare allacciata alla rete di acquedotto o che ne richieda l'allacciamento e che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura del servizio idrico.

In carenza dei requisiti soggettivi qui indicati è facoltà del Fornitore di non sottoscrivere il Contratto di fornitura.

Contratto di fornitura o Contratto: è l'insieme dei documenti aventi forza contrattuale fra l'Utente ed il Fornitore, comprensivo delle presenti Condizioni generali.

Carta del Servizio: è la Carta del Servizio Idrico adottata dal Fornitore, la quale fissa gli standard di qualità di erogazione del servizio.

Punto di consegna: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnata l'acqua all'Utente per essere immessa nell'impianto interno dell'edificio, appartenente a quest'ultimo.

Contatore o Misuratore: è l'apparecchiatura che misura l'acqua fornita all'Utente. Fornisce la misurazione, indicata in mc, ai fini del calcolo dei consumi che saranno addebitati all'Utente.

ART. 2– DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI FORNITURA

2.1. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dalle norme emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, con particolare riguardo per i Regolamenti comunali, nonché da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti.

2.2. Qualsiasi prescrizione contenuta nelle presenti condizioni generali, che faccia riferimento a disposizioni emanate da enti ed organismi pubblici competenti in materia, è automaticamente aggiornata o integrata al sopravvenire di modificazioni e interpretazioni inderogabili stabilite dai suddetti enti.

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. Il Fornitore somministra l'acqua potabile mediante la rete gestita, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti e previa verifica della sussistenza delle condizioni tecniche ed economiche ritenute necessarie, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento, dal contratto di fornitura e dai documenti integrativi eventualmente predisposti.

3.2. L'edificio da allacciare alla rete acquedottistica è identificato nel contratto di fornitura sottoscritto dall'Utente.

3.3. Rimane a carico dell'Utente l'onere di richiedere ed ottenere le concessioni, autorizzazioni e/o servitù, temporanee e permanenti, eventualmente necessarie per consentire il passaggio delle tubazioni di allacciamento alla rete principale, prima di raggiungere la proprietà dell'Utente, attraverso immobili di proprietà di terzi.

3.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, informandone l'Utente, le condizioni di fornitura per giustificati motivi di adeguamento normativo, di carattere tecnico, di miglioramento del servizio, di pubblica utilità e di interesse generale. Trova applicazione, in tal caso, l'ART. 12 in tema di recesso dell'Utente.

3.5. L'Utente si impegna a consentire al Fornitore, ai suoi dipendenti o ai soggetti dallo stesso incaricati, purché muniti di tesserino di riconoscimento (da esibire a richiesta dell'Utente), di accedere alla proprietà privata, anche di terzi, per l'effettuazione di qualunque operazione connessa al servizio, a

qualsiasi ora del giorno e della notte, occorrendo anche in via d'urgenza e senza preavviso alcuno.

ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA

4.1. Il servizio oggetto delle presenti condizioni generali di contratto è prestato dal Fornitore esclusivamente per uno degli usi di seguito indicati ed espressamente prescelti nel contratto di fornitura sottoscritto dall'Utente: a) domestico; b) non domestico; c) pubblico; d) abbeveramento bestiame.

4.2. L'Utente si impegna ad utilizzare l'acqua fornita solo per gli usi convenuti nel contratto di fornitura, è tenuto ad utilizzarla esclusivamente nel luogo e nei locali indicati nel contratto medesimo, e non può farne oggetto di cessione a terzi, sotto qualsiasi forma. In caso di utilizzo non conforme a quanto previsto nel contratto e nelle presenti condizioni generali, anche per interposta persona, l'Utente è tenuto a pagare i consumi in base all'effettivo utilizzo e con applicazione dei corrispettivi previsti dalla categoria d'uso corrispondente, nonché a farsi carico delle eventuali sanzioni di legge, dei maggiori tributi e degli eventuali maggiori danni; è, inoltre, data facoltà al Fornitore di risolvere unilateralmente e con efficacia immediata il contratto.

4.3. Ogni modifica nell'utilizzo dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata dall'Utente al Fornitore, mediante le modalità definite da quest'ultimo. Il Fornitore dovrà, qualora, a proprio insindacabile giudizio, intenda accettare la variazione, aggiornare il contratto di fornitura o predisporre un nuovo contratto. Qualora la comunicazione della variazione d'uso non sia stata effettuata, o non risulti pervenuta presso gli uffici del Fornitore, e la variazione stessa comporti una diversa applicazione delle condizioni tariffarie o fiscali, il Fornitore si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata, ovvero si presume sia stata realizzata, anche ricorrendo, se del caso, a criteri estimativi di ricostruzione dei consumi.

ART. 5 – RICHIESTA DELLA FORNITURA

5.1. L'attivazione del servizio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte dell'Utente, con la modulistica messa a disposizione dal Fornitore.

5.2. Qualora non esista ancora l'allacciamento alla rete di acquedotto, l'Utente può chiederne la realizzazione, consegnando al Fornitore l'apposito modulo debitamente compilato.

5.3. A fronte dell'esecuzione delle necessarie opere da parte del Fornitore, che rimane comunque condizionata all'ottenimento da parte dell'Utente delle autorizzazioni, concessioni e/o servitù permanenti e temporanee eventualmente occorrenti, l'Utente dovrà corrispondere anticipatamente al Fornitore un contributo di allacciamento, determinato secondo i listini in vigore presso il Fornitore all'atto della richiesta, ed esposto in apposito preventivo di spesa.


5.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di non effettuare l'allacciamento alla rete acquedottistica richiesto dall'Utente, qualora ritenga non soddisfatte le condizioni tecniche ed economiche ritenute necessarie.

5.5. La realizzazione dell'allacciamento alla rete fognaria, nel rispetto delle norme applicabili e del Regolamento del Comune di appartenenza, rimane interamente a carico dell'Utente.

ART. 6 – MODALITÀ DELLA FORNITURA

6.1. L'acqua viene somministrata all'Utente al punto di consegna individuato dal Fornitore, di norma al limite del suolo pubblico, con accessibilità dall'esterno. Presso tale punto, il Fornitore provvede ad installare idoneo contatore per la rilevazione dei consumi dell'Utente.

6.2. Eventuali spostamenti degli impianti richiesti dall'Utente ovvero che si rendano necessari per cause dello stesso, ovvero per la sopravvenuta inidoneità dell'ubicazione del punto di consegna originariamente individuato, saranno eseguiti dal

		ALLEGATO
A_ID_02.01	Pagina 2 di 4	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
Rev. 00 del 01.01.2023		

Fornitore applicando i contenuti del prospetto condizioni economiche di cui all'ART. 9.

6.3. La parte di impianto, comprensiva di contatore, fino al punto di consegna è di proprietà del Fornitore, il quale ne assume l'obbligo e gli oneri inerenti il relativo esercizio, ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la rispondenza alle vigenti normative tecniche e di settore.

6.4. L'Utente è incaricato della custodia delle apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà del Fornitore installati di cui al precedente punto 6.3. Pertanto l'Utente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazioni, alterazioni, incurie, abusi, manomissioni, danneggiamenti o rotture, anche se causati da ignoti o da terzi ovvero da fattori ambientali (es. gelo). A tal fine l'Utente è tenuto ad assumere tutti i provvedimenti e gli accorgimenti idonei ad evitare i pericoli e rischi citati. L'Utente è altresì responsabile di ogni contravvenzione o inadempimento alle presenti condizioni generali di fornitura, sia che avvenga per fatto suo proprio, sia per quello di suoi familiari o incaricati ovvero di terzi comunque denominati, e dovrà in tal caso rispondere di ogni danno causato al Fornitore.

ART. 7 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA

7.1. Il Fornitore ha facoltà di sospendere la fornitura di acqua oltre che per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, scarsità della risorsa idrica, manifestarsi di pericoli per l'incolumità di persone o cose), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause di carattere tecnico attribuibili a guasti o ad oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete acquedottistica. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente necessario per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

7.2. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore all'Utente con un congruo preavviso, secondo quanto stabilito nella Carta del Servizio, e verranno realizzati arrecando il minor disagio possibile all'Utente.

7.3. Le sospensioni parziali o totali della fornitura, di cui al presente articolo, non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa, eventualmente subiti dall'Utente, salvo quanto previsto dalla Carta del Servizio.

7.4. In caso di morosità dell'Utente, il Fornitore potrà, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, sospendere la fornitura e chiudere il contatore, fino a quando l'Utente non abbia regolarizzato la propria posizione debitoria. La sospensione sarà preceduta da avviso di messa in mora o contestazione dell'addebito all'Utente, inviato per iscritto e nel rispetto delle tempistiche previste dalla Carta del Servizio, con indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, il Fornitore procederà alla chiusura del contatore e distacco del servizio. Le spese per la cessazione e per l'eventuale riattivazione della fornitura, quantificate e regolate dalle condizioni economiche di cui al successivo ART. 9 e successivi aggiornamenti, sono a carico dell'Utente.

ART. 8 – MISURAZIONE DEI CONSUMI

8.1. L'unità di misura dell'acqua somministrata, utile ai fini della fatturazione, è il metro cubo (mc).

8.2. La determinazione dei consumi dell'Utente avviene in base alla lettura del misuratore installato, effettuata dal Fornitore, di norma con cadenza annuale, anche tramite soggetti dallo stesso incaricati, purché muniti di tesserino di riconoscimento (da esibire a richiesta dell'Utente). Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare eventuali letture da parte dell'Utente, e da questo comunicate con le modalità eventualmente stabilite dal Fornitore.

8.3. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di effettuare un numero di letture inferiore al numero dei periodi di fatturazione dei consumi, provvedendo in tal caso a determinare il consumo mediante stima basata sul consumo medio annuo dell'Utente

interessato, calcolato a partire dalla data dell'ultima lettura disponibile, ovvero, in assenza di letture certe, in base ai consumi medi annui registrati presso utenze analoghe, avuto riguardo alla tipologia del contatore installato.

8.4. In caso di irregolare o mancato funzionamento del misuratore, il Fornitore provvederà alla sua sostituzione e ricalcolerà i consumi relativi all'intero periodo compreso fra la data di sostituzione e la data dell'ultima lettura certa effettuata, calcolandoli anche in via presuntiva nelle modalità di cui al precedente punto 8.3.

8.5. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, potrà chiederne la verifica al Fornitore, attraverso la modulistica predisposta dal Fornitore. Questi provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, applicando all'Utente per tali attività i corrispettivi previsti dalle condizioni economiche vigenti.

8.6. Le rilevazioni dei misuratori si intendono esatte entro la tolleranza in misura ammessa dalla normativa vigente.

8.7. L'Utente è responsabile per eventuali manomissioni, alterazioni o danneggiamenti del misuratore. Ogni tentativo di manomettere i misuratori ovvero di alterarne la misura dà facoltà al Fornitore di risolvere senza preavviso il contratto di fornitura, fatta salva ogni azione ad esso spettante ai sensi di legge.

ART. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE

9.1. La tariffa di somministrazione, determinata dal Comune di appartenenza, rappresenta il corrispettivo spettante al Fornitore per l'erogazione dei servizi acquedotto e fognatura.

Essa include la quota parte, stabilita dalla Provincia Autonoma di Trento ed applicata dal Fornitore per conto di quest'ultima, relativa al servizio di depurazione.

9.2. Eventuali esclusioni dall'applicazione di una o più componenti tariffarie di cui al comma precedente sono specificate nella documentazione contrattuale consegnata all'Utente.

9.3. In fattura il Fornitore è autorizzato inoltre ad esporre gli importi accessori, diversi dalla tariffa di somministrazione, quali:

- corrispettivi relativi a prestazioni realizzate dal Fornitore come esecuzione dell'allacciamento, nuova attivazione, disattivazione, voltura, verifica del contatore, come da prospetto condizioni economiche consegnato all'Utente;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardi nei pagamenti delle fatture emesse dal Fornitore, determinati con le modalità di cui all'ART. 10.

9.4. La tariffa e gli importi accessori di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente con le modalità descritte nel prospetto condizioni economiche consegnato all'Utente.

9.5. Il Fornitore si riserva comunque di apportare variazioni alle condizioni economiche in vigore al momento della stipula del contratto, dandone tempestiva comunicazione all'Utente, che potrà esercitare, ricorrendone il caso, il diritto di recesso ai sensi del successivo ART. 12.


ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

10.1. La fatturazione dei consumi è effettuata, con la periodicità stabilita dal Fornitore, di norma semestralmente, in base alle letture del misuratore d'utenza ovvero in base a consumi presunti.

10.2. Il Fornitore si riserva comunque la facoltà di variare in ogni momento la periodicità della fatturazione, i termini e le modalità di pagamento, informandone il l'Utente, nonché di emettere fatture di acconto.

10.3. Le fatture, recapitate nel luogo della fornitura ovvero in altro luogo indicato dall'Utente, dovranno essere pagate entro le scadenze sulle stesse indicate, comunque non inferiori a 20 giorni dalla data di emissione.

10.4. In caso di ritardato pagamento, oltre il termine indicato in fattura, il Fornitore ha diritto di esigere, oltre al corrispettivo della fornitura, la corresponsione degli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, calcolati su base annua in misura pari al saggio degli interessi legali di mora di cui all'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre

		ALLEGATO
A_ID_02.01	Pagina 3 di 4	CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO
Rev. 00 del 01.01.2023		

2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Il Fornitore si riserva, per l'eventuale recupero coattivo del proprio credito, di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture come all'ART. 7. delle presenti Condizioni generali.

10.5. L'Utente moroso è tenuto al rimborso dei costi relativi ai solleciti ed al recupero del credito, sostenuti dal Fornitore, salvo il diritto di quest'ultimo all'eventuale maggior danno. Sono inoltre dovuti i corrispettivi previsti per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura, stabiliti nel prospetto condizioni economiche del Fornitore.

10.6. Il Fornitore si riserva la facoltà di applicare modalità di fatturazione specifiche rispetto all'Utente incorso in precedenti morosità, oppure che abbia reso particolarmente oneroso il recupero delle somme dovute, nonché di richiedere (se non già fornita) la prestazione di garanzie di cui al successivo art. 10 ovvero di aggiornare l'importo di quest'ultime.

10.7. Il contributo a carico dell'Utente per l'allacciamento alla rete dell'acquedotto, come da apposito preventivo, accettato e sottoscritto dal Cliente, deve essere pagato anticipatamente rispetto alla sua esecuzione ed all'attivazione del servizio.

10.8 Per le attività di emissione e recapito delle fatture di cui al presente articolo, nonché di recupero coattivo del proprio credito per quanto indicato al comma 4 precedente, il Fornitore può avvalersi di società terze specializzate.

ART. 11 – GARANZIE

11.1. Il Fornitore potrà chiedere, alla stipula del Contratto ovvero anche successivamente, la prestazione da parte dell'Utente di una cauzione in denaro o a mezzo di fidejussione bancaria a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso, in misura pari a tre mesi di consumo medio, stimato dal Fornitore in base alla tipologia e calibro del contatore installato ed alla categoria d'uso considerata. In luogo della cauzione potrà essere accettata una fidejussione bancaria, rilasciata nelle forme di legge, in pari misura.

11.2. Il deposito cauzionale in denaro sarà restituito in caso di cessazione della fornitura, maggiorato degli interessi legali.

11.3. In caso di inadempimento dell'Utente, fatta salva ogni azione derivante dal Contratto e dalla legge, il Fornitore potrà compensare con tale deposito in denaro i propri crediti ed addebitare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.

11.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al presente articolo, in funzione delle variazioni tariffarie sopravvenute, oppure delle eventuali modifiche significative dei consumi dell'Utente in corso di vigenza del Contratto.

11.5. In caso di escussione totale o parziale della garanzia da parte del Fornitore, l'Utente è tenuto alla sua immediata ricostituzione o reintegrazione fino alla concorrenza dell'importo originariamente costituito.

11.6. Il mancato aggiornamento o la mancata ricostituzione o reintegrazione della garanzia, nei casi previsti dai commi 10.4 e 11.7, costituiscono inadempimento contrattuale che legittima il

Fornitore alla sospensione della fornitura ed alla risoluzione automatica del Contratto ai sensi dell'art. 12 delle presenti Condizioni generali.

ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E SUBENTRO

12.1. Il contratto di fornitura ha effetti vincolanti fra le parti dal giorno della sua sottoscrizione. L'effettiva attivazione del servizio è condizionata comunque dall'avvenuta accettazione e pagamento, da parte dell'Utente, del contributo di allacciamento, nonché all'esecuzione dell'allacciamento stesso.

12.2. Il contratto ha durata indeterminata.

12.3. L'Utente potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso minimo di 10 giorni, presentando al Fornitore la richiesta di disattivazione della fornitura allegando l'apposita modulistica resa disponibile dal

Fornitore attraverso i principali canali di comunicazione (es. sportelli, sito internet).

12.4. In caso di recesso, l'Utente dovrà pagare i consumi effettuati sino alla data di effettiva cessazione del servizio.

12.5. L'Utente può inoltre esercitare il diritto di recesso qualora ad esso subentri contestualmente altro Utente. Entrambi gli interessati (soggetto che recede e Utente subentrante) dovranno inoltrare al Fornitore le pertinenti richieste (cessazione e subentro, rispettivamente), impiegando la modulistica da questi predisposta. Il Fornitore provvederà quindi alla lettura e fatturazione a saldo dei consumi, alla chiusura amministrativa e contabile del contratto con l'Utente cessato. All'Utente cessato saranno imputati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, nonché ogni spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento della effettiva chiusura del contratto di fornitura, e comunque fino alla effettiva sottoscrizione del contratto da parte dell'Utente subentrante.

12.6. L'Utente che venda ovvero conceda a qualsiasi titolo, anche di locazione, i locali presso i quali è attiva la fornitura, deve richiedere sollecitamente il subentro nel contratto ai sensi del comma precedente. Lo stesso onere incombe per l'Utente titolare di attività di impresa e per le società, nel caso di modifiche soggettive della titolarità dell'impresa.

12.7. In ogni caso la disattivazione della fornitura, con chiusura del contatore, sarà eseguita dal Fornitore nei tempi tecnici necessari.

12.8. Il Fornitore ha comunque diritto di mantenere, a titolo gratuito, le tubazioni posate per l'allacciamento dell'utenza dell'Utente, anche successivamente alla scadenza del contratto ovvero all'avvenuto recesso di una delle parti.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Qualora l'Utente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal Contratto di fornitura, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e risolvere ipso iure il contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono cause di sospensione ovvero di risoluzione del contratto:

- motivi di sicurezza relativi agli impianti interni utilizzatori, salva ogni responsabilità comunque gravante in capo all'Utente;
- riscontrata alterazione o manomissione del contatore, anche se addebitabile a terzi;
- prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento dei consumi;
- mancata accessibilità al contatore da parte del personale incaricato dal Fornitore, a qualunque causa dovuta;
- subentro di altro utilizzatore nella fornitura senza comunicazione al Fornitore e chiusura amministrativo/contabile del contratto;
- mancato pagamento di più fatture del Fornitore;
- mendaci dichiarazioni dell'Utente;
- ogni altra circostanza prevista dal Contratto quale causa di risoluzione.

13.2. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione avverrà con i tempi ed i costi previsti rispettivamente nella Carta del Servizio e nel prospetto condizioni economiche, ad avvenuto pagamento delle fatture insolute. In entrambi i casi è prevista la sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1. Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il contratto di fornitura ad altra Società, che in tal caso subentra in tutti i diritti ed obbligazioni previsti dal medesimo contratto.

14.2. L'Utente può cedere il contratto ai sensi degli artt. 1406 e ss. del Codice Civile, esclusivamente previa accettazione espressa del Fornitore, il quale ha facoltà di non liberare l'Utente cedente ai sensi del comma 2 dell'art. 1408 del Codice Civile.

**CONDIZIONI GENERALI
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO****ART. 15 – FORO COMPETENTE**

15.1. Il Foro competente per tutte le controversie che possono insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto di fornitura è il Foro di Trento.

ART. 16 – NORME APPLICABILI – MODIFICA DELLE CONDIZIONI

16.1. La fornitura è disciplinata dalle norme contrattuali, dalle norme di legge e dalle norme, aventi carattere inderogabile, emanate ed emanande da parte di Enti o Autorità competenti, nonché da eventuali condizioni particolari, anche aventi carattere derogatorio, concordate dalle parti ed allegate al contratto a formarne parte integrante e sostanziale.

16.2. Eventuali norme cogenti sopravvenute saranno recepite dal Fornitore senza necessità di accettazione dell'Utente, salvo l'obbligo del Fornitore di darne tempestiva comunicazione all'Utente stesso.

16.3. Il Fornitore si riserva la facoltà di modificare le presenti condizioni generali, le condizioni economiche, trovando applicazione, in tal caso e purché ne ricorrano i presupposti, l'art. 11 delle presenti condizioni generali in tema di diritto di recesso dell'Utente.

ART. 17 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

17.1. L'Utente può ottenere informazioni contattando il Fornitore tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dallo stesso, nonché inoltrare allo stesso richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi nel rispetto dei termini indicati nella Carta del Servizio.

17.2. Il Fornitore è tenuto a riconoscere, nel caso di contestazioni, le sole comunicazioni scritte.

17.3. Le comunicazioni dirette all'Utente saranno validamente effettuate dal Fornitore mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo comunicato da quest'ultimo o, se rivolte alla generalità degli Utenti, mediante appositi spazi nelle fatture, ovvero a mezzo di strumenti quali il sito internet.

ART. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

18.1. Entrambe le parti sono obbligate a non rivelare a terzi e a non utilizzare, per motivi e ragioni non attinenti all'esecuzione del contratto di fornitura, le informazioni di qualsiasi natura messe a disposizione vicendevolmente durante la vigenza del contratto stesso, salvo autorizzazione scritta della parte interessata. In caso di inosservanza di tale obbligo, la parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra dei danni conseguenti.

Letto, accettato e sottoscritto,

Luogo e data

L'Utente (firma leggibile)

ART. 19 – CLAUSOLE VESSATORIE

19.1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, L'Utente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole contrattuali: ART. 1– DEFINIZIONI; ART. 2– DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI FORNITURA; ART. 3– DISPOSIZIONI GENERALI; ART. 4 – OGGETTO DELLA FORNITURA; ART. 5 – RICHIESTA DELLA FORNITURA; ART. 6 – MODALITÀ DELLA FORNITURA; ART. 7 – INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA FORNITURA; ART. 8 – MISURAZIONE DEI CONSUMI; ART. 9 – CONDIZIONI ECONOMICHE; ART. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI; ART. 11 – GARANZIE; ART. 12 – DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO, RECESSO E SUBENTRO; ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO; ART. 15 – FORO COMPETENTE; ART. 16 – NORME APPLICABILI – MODIFICA DELLE CONDIZIONI; ART. 17 – INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI; ART. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

L'Utente (firma leggibile)